

# viva

**Esserci o non  
esserci? Voi, che  
cosa ne dite?  
Una raccolta di  
pareri di VIVANT**

Il bollettino interno informativo di **VIVANT**

Anno 8 Numero 55 marzo

2002

**VIVANT** Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari

Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397 Codice fiscale 97574390015

c.c. bancario **VIVANT** n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005).

Sede sociale: via Assetta 23 Torino

**Sede operativa: Via Morgari 35**

**10125 Torino**

**tel. e fax 011-6693680**

**Sito Internet: [www.vivant.it](http://www.vivant.it)**

**email: [mail@vivant.it](mailto:mail@vivant.it)**

## Editoriale del Presidente

Partecipare oppure no? Esserci o non esserci? Credo che quasi nessuno abbia visto "Cominciamo bene" di venerdì 15 febbraio scorso, anche perché ben pochi si mettono a guardare RAI 3 alle 9.45 della mattina. Peccato; vi siete persi una trasmissione il cui titolo era "Conta ancora essere nobili?" e sulla base di quanto visto anche voi potreste ora schierarvi tra chi sostiene che in televisione, chiamati come "nobili", si debba andare, e chi, più prudentemente, preferisce defilarsi onde evitare probabili prese in giro.

In realtà, non è andata poi così male, anche se la trasmissione è stata mal condotta ed assiemata, con una continua confusione strumentale tra i concetti di Nobiltà di sangue e nobiltà d'animo, che comparivano e si nascondevano, tipo gioco delle tre carte; se, anche qui strumentalmente, si mischiava la Nobiltà italiana con il ritorno dei Savoia (arrivando persino ad accusare tutti insieme della cosiddetta "fuga" da Roma, dopo l'Armistizio ed il rovesciamento del fronte).

Insomma, i moderatori, anche se in mezzo a sorrisi, sparavano a zero, con domande provocatorie, lontane dall'equilibrio che ci si dovrebbe aspettare se si volesse rispondere al quesito iniziale

Certamente il problema di questo tipo di trasmissioni è rappresentato dalle persone che vengono invitate. Nel nostro caso erano decisamente male assortite e peggio scelte nel loro ambito.

Si mescolavano un Principe romano di antico lignaggio con dei cuochi al lavoro in un paesino della Bassa padana, per cui uscivano affermazioni strampalate che attribuivano la nobiltà ai contadini, ai pescatori, ai giovani repubblicani e, perché no, ai resistenti, arrivando ad affermazioni improbabili e fantapolitiche, come "Il popolo insorgerà contro la corruzione e chiamerà a guidarlo la nobiltà", oppure ad immagini da debosciato affermando "Io mi alzo solo verso le 11 del mattino" e "L'essere nobile consente di rimorchiare meglio le ragazze"

Molto scontate anche le battute e gli interventi del pubblico in auditorium sul solito abusato quesito "ho quarti nobili", o giù di lì (anche il conduttore Garrani, del resto, ricordava uno stemma di famiglia che il nonno custodiva...).

Tre soli i personaggi al loro posto nella trasmissione: la Giornalista, l'Esperto in Scienze Ausiliarie della Storia (araldica e genealogia) ed il rappresentante di **VIVANT**, Giorgio Lombardi, che desideriamo ringraziare pubblicamente per aver osato entrare in quella che poteva

essere una fossa di leoni (ma è Lui stesso un esperto leone!), Giorgio ha infatti saputo dare un'immagine del nostro ceto di impegno sociale e professionale, ha saputo, pur nel breve tempo concesso, affermare

(continua in seconda pagina)

## LO STATUS NOBILIARE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

di Luigi Michelini di San Martino  
Presidente della Corte d'Onore e  
Delegato alla Giunta Araldica Centrale  
del  
Corpo della Nobiltà Italiana.

L'indomani dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana la maggior parte degli studiosi di diritto nobiliare, quasi tutti benpensanti, sembrarono accogliere con sollievo la formulazione della XIV disposizione transitoria. Infatti la cosiddetta cognomizzazione dei predicati fu ritenuta equiparabile a un riconoscimento larvato non solo di una parte almeno dei titoli nobiliari, ma addirittura - quanto meno in via strumentale e di fatto - della pregressa normativa in *subiecta materia*. Tanto

grande fu quella che ben si può definire l'illusione del momento che taluni guardarono con soddisfazione al fatto che fossero *storizzate* le disposizioni in materia

frutto poco perspicuo di ambigui (continua nella seconda pag, prima colonna)

*valori e tradizioni che nelle interviste precedenti non erano emersi.*

*E allora, partecipare oppure no?*

*Io credo sia un nostro dovere partecipare: non possiamo e non dobbiamo lasciare che la Nobiltà sia rappresentata solo da galanti stereotipi o da patetici nostalgici; siamo, per fortuna, prevalentemente, ben altra cosa.*

*Certo, prudenza, certo, valutare bene, ma lasciare la scena sempre e solo ad attori non qualificati non può che essere controproducente.*

*Vorrei, su questo argomento e su queste pagine, aprire un dibattito, perché ritengo che l'argomento sia di fondamentale importanza per*  
**VIVANT.**

*Fabrizio Antonielli d'Oulx, scritto a due mani con Paolo Giugni, che desidero ringraziare per aver egregiamente supportato Giorgio Lombardi in tutta la vicenda.*

*Chi volesse visionare la videocassetta può rivolgersi allo stesso Paolo Giugni, tel. 011 6638908)*

**Da Giuseppe Ruiz de Ballesteros** abbiamo ricevuto un mail di cui riportiamo uno stralcio:

“Complimenti per il vostro lavoro! Ho anche assistito ad una trasmissione televisiva del mattino in cui un professore di diritto (mi sfugge il nome), che fa parte della vostra associazione, ha detto delle parole molto belle sul significato della nobiltà oggi.

Purtroppo non so quanti lo possano aver afferrato, tanto più che nella stessa trasmissione è stato messo in onda un servizio su non mi ricordo bene quale marchese... omissis !!!!”

(continua il pezzo di Luigi Nichelini di San Martino, dalla prima pagina) compromessi politici ed ideologici.

Una siffatta linea di tendenza non poteva non stingere sulla giurisprudenza di merito con alcune

conseguenze preoccupanti. La più significativa - cui già si è fatto cenno - è il diritto di mantenere il predicato in qualunque modo cognomizzato allorché divenga segno distintivo dell'identità personale.

Dal canto suo lo stesso Giurì di autodisciplina pubblicitaria è giunto al segno di affermare che non è ingannevole (per il pubblico) promuovere dei vini evocando dei titoli nobiliari da parte di chi non ha nessuna relazione di parentela con la famiglia alla quale i titoli stessi appartennero (dec. 02.10.1992, n° 116). Si noti che in questo caso i membri della famiglia *de qua* potrebbero rischiare di veder respinta una loro domanda in giudizio per difetto di legittimazione attiva.

Per la loro ricaduta sulla materia conviene rammentare un paio di decisioni prese dalla Corte costituzionale negli anni novanta. In ambo i casi si tratta di sentenze additive di accoglimento e, quindi, produttive di diritto positivo.

Con sentenza del 03.02.1994, n° 13 la Corte affermò il diritto ad ottenere giurisdizionalmente il mantenimento del precedente cognome in caso di cambiamento involontario “ove questo sia ormai da ritenersi segno

nobiliare. Infatti molti araldisti non vedevano di buon occhio quelle post-unitarie, in particolare alcune parti dell'ordinamento del 1943 e, soprattutto, l'abolizione della successione femminile del 1926. Né era mancato in proposito chi non s'era peritato di definire *illegittime* queste norme, in quanto in asserito contrasto con la prima parte dell'art. 79 dello Statuto albertino. Fu così, del tutto accademicamente, preconizzata la cognomizzazione con sentenza dei tribunali della repubblica di predicati relativi a titoli che, senza l'inibitoria del 1926, sarebbero stati trasmissibili in linea femminile.

Come è noto la speranza di questo *riconoscimento larvato* non tardò a rivelarsi per quello che era : una pia confusione tra desiderio e realtà. Si può dire, comunque, che essa, se non prima, certo svanì del tutto con la sentenza del 26 giugno 1967, n° 101 con la quale la Corte costituzionale

sancì la completa portata *eversiva* della disposizione XIV. In altre parole si deve concludere, per semplificare il discorso, che nell'ordinamento italiano i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*. Anche se ciò è eccessivo forse, ed è certo inelegante se non altro perché lede l'*elegantia iuris*, conviene ritenere che detti titoli non possono nemmeno formare oggetto di cognizione come fatto produttivo di un diritto non solo alla cognomizzazione, ma addirittura alla tutela del nome.

In tal senso si è orientata - o, forse, coerentemente si è adeguata - la giurisprudenza, come mostra un'impetosa rassegna di quella più recente.

La Cassazione (cass. 07.03.1991, n° 2426) riconosce sì il diritto all'inibitoria contro chi usurpi il cognome di altri anche quando questa usurpazione consista nell'aggiunta di un predicato che, ai sensi della disposizione XIV, fa parte integrante del cognome usurpato. Respinge peraltro l'istanza risarcitoria negando, sostanzialmente in fatto, la prova del pregiudizio e del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito. L'aspetto positivo di questa sentenza è forse dato dalla ribadita equiparazione all'*esistenza* del predicato del suo riconoscimento prima dell'entrata in vigore della costituzione, cosa che, come si sa, avvenne ben dopo il mutamento istituzionale. Purtroppo assai più negativo è il rovescio della medaglia. Infatti è resa poco sanzionata l'usurpazione del cognome. Così ben scarso è il deterrente nei confronti di chi non si periti di perpetrare questo tipo di indelicatezze. Per di più, sul piano probatorio, si nega che il danno per chi sia vittima di queste sgradevoli situazioni risieda *in re ipsa*. Quest'ultima è, probabilmente, una logica - seppure estrema - conseguenza del principio secondo il quale i titoli nobiliari, come s'è ricordato, non sono oggetto di alcun diritto.

Conferma questa asserzione una successiva decisione della suprema Corte (cass. 07.11.1997, n°10936) che suona nel senso che l'usurpazione di predicato nobiliare cognomizzato non integra per ciò stesso il pregiudizio di cui all'articolo 7 del codice civile . Infatti detto pregiudizio riguarderebbe

la sfera d'individuazione della persona e "non pure una dimensione che presuppone una rilevanza giuridica del titolo nobiliare, esclusa da ogni tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico italiano". In soldoni : basta non spacciarsi per un altro, e ancora occorre che, così facendo, si integri una vera e propria fattispecie illecita, come potrebbe essere quella criminosa di sostituzione di persona.

La Cassazione motiva in altri passi della citata sentenza questo indirizzo con il solito richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione. Come si ricorderà è questo il principio posto alla base delle decisioni eversive dei titoli nobiliari. E' del tutto inutile obiettare che si tratta di affermazioni inconferenti e addirittura controproducenti, poiché non v'è rimedio contro un luogo comune consolidato dal diritto, ancorché logicamente erroneo.

D'altronde come oppugnare una così vasta e tronfia schiera di *chiarissimi, onorevoli* e persino di abusivissime *eccellenze* che, con la più olimpica impenetrabilità al ridicolo e all'ironia, ha interpretato il concetto quasi nel senso che, per il solo fatto di averla solennemente enunciata, la legge suprema abbia, per così dire, anche realizzato questa indefinibile pari dignità sociale? Naturalmente nessuno degl'interessati ammetterà mai di aver sostenuto una simile assurdità. Non si deve quindi generalizzare e concludere che questa dottrina e questa giurisprudenza siano state prodotte da intelletti dei quali più d'uno - specie se visto in prospettiva - acuto e vivace, ma tutti offuscati dalle passioni e dagl'interessi di parte. Al contrario l'una e l'altra affrontarono, talvolta brillantemente, una realtà piuttosto ostica e imbarazzante. Infatti quella dottrina e, poi, quella giurisprudenza ligie al nuovo corso istituzionale dovettero ingegnarsi per coonestare non poche espressioni del costituente destituite di pregio tecnico, perché

distintivo dell'identità personale". La decisione è positiva perché può lodevolmente consentire a certi appartenenti al ceto di rispettare, ad esempio in caso di adozione, l'ultimo

comma dell'art. 50 dell'*ordinamento* del 1943.

Del pari produttiva di possibili ricadute sulla cognomizzazione è la sentenza del 23.07.1996, n° 297 che accorda al figlio naturale successivamente riconosciuto il diritto "a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli", anche qui testualmente sempre in forza del sopra teorizzato assunto che privilegia il carattere di "segno distintivo dell'identità personale" che l'uso protratto attribuirebbe al cognome. La ricaduta in ambito nobiliare della decisione è evidente : si pensi al caso di figlio di madre nubile appartenente al ceto, successivamente riconosciuto anche dal padre invece non appartenente al ceto. Certo questa volta la giurisprudenza costituzionale non è del tutto sempre positiva, quanto meno per chi abbia a cuore l'art. 41 del citato *ordinamento* del 1943.

Va ancora detto che tutti gl'indirizzi - costituzionali, di legittimità e di merito - sopra ricordati non sono affatto coerenti con altre norme, alcune delle quali di non minor valore persino rispetto a quell'art. 3 della costituzione che sembra sorreggere l'intero impianto giurisprudenziale.

Allo stato attuale della situazione ogni intervento critico è affatto velleitario. Si fa cenno a queste norme dissonanti, pertanto, poco più che a titolo meramente accademico. Orbene, è proprio legittimo affermare che nell'ordinamento positivo i nobili, in quanto tali, sono un'entità giuridicamente inesistente, una specie di *non-entità* ? Qualche dubbio in proposito è quanto meno doveroso. Infatti ai sensi della costituzione (artt. 2 e 18) e dei trattati internazionali (artt. 11 e 14 della Convenzione ratificata con legge 04.08.1955 n° 848) essi costituiscono una minoranza la quale, come tutte le minoranze, è titolare di certi diritti, in particolare del diritto alla conservazione e alla tutela della propria identità.

In altri tempi questo diritto sarebbe stato addirittura valorizzato col definirlo un diritto pubblico subbiiettivo. E, comunque, ora il suo

esercizio in forma associata potrebbe essere inibito solo se siffatta attività fosse vietata ai singoli dalla legge penale. *Nulla quaestio*, dunque, almeno sotto questo aspetto. L'antinomia è ben altra : i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*, con tutte le relative conseguenze. La principale e più drastica di queste sarebbe che la minoranza nobiliare dovrebbe essere privata del diritto primordiale di ogni minoranza : quello di riconoscere e determinare i propri componenti. Eppure qui non si tratterebbe di ottenere un riconoscimento dei titoli nobiliari, ma solo di individuare chi concorra a far parte di questa minoranza. Una volta tale funzione era demandata ad una normativa di natura pubblicistica che ora è stata abolita. Pertanto, affinché siano rispettati gl'imperativi primari a tutela delle minoranze, questo tipo di attività dovrebbe essere reso altrimenti possibile. La repubblica dovrebbe perciò comportarsi con la minoranza nobiliare così come deve comportarsi nei confronti di ogni altra minoranza. In particolare dovrebbe dare spazio al riconoscimento di quelle forme associative che, anche solo di fatto, assicurano la sopravvivenza della minoranza *de qua*, in quanto tale, non in quanto i suoi membri si assumano portatori di titoli nobiliari. Non è forse affatto metagiuridico rammentare che dette associazioni svolgono un compito di utilità sociale mantenendo, attraverso la sopravvivenza di una minoranza culturalmente e storicamente rilevante, un patrimonio la dispersione del quale impoverirebbe l'intera comunità. Inoltre, tramontata la mitica età - in realtà mai esistita - dei privilegi, il ceto, per antica e sempre viva tradizione, ancor oggi educa a seguire un elevato codice di comportamento, conforme alla morale comune, al senso civico, alla rettitudine, all'amor di patria e, in generale, a tutti quei valori che è di pubblico interesse privilegiare e diffondere.

Indubbiamente questa perorazione finale ricade nell'ambito del giuridicamente irrilevante, quanto meno *de iure condito*. *De iure condendo*, però, potrebbe suggerire al legislatore l'opportunità d'ispirarsi al diritto comparato, ad esempio a quello

francese, più ancora che a quello tedesco : in ambedue i casi, comunque, al diritto, di due repubbliche paradigma di modernità e democrazia.

Abbiamo ricevuto il volume

## ***C'era una volta l'Istituto***

di **Giorgio Cavallo**, edito da Bastogi nella collana *Novecento, Memorie e testimonianze*, diretta da **Aldo A. Mola**.

Il libro tratta dell'Istituto Universitario di Napoli che, sia pure sotto i bombardamenti alleati, manteneva la propria attività di ricerca scientifica.

Ricordiamo che l'abbonamento annuo alla

### **Rivista Araldica**

è offerta ai soci **VIVANT** al prezzo speciale **€22**.

Chi volesse sottoscriverlo è pregato di effettuare un versamento sul cc postale n. **26769000 intestato a Roberto Colonnello, viale Tito Livio 176, 00136 Roma, (tel. 06 6861395)**, qualificandosi come socio **VIVANT**

Tra storia e curiosità. 1.

**Virginia VERASIS, Contessa di CASTIGLIONE, nata dei Marchesi OLDOINI.**

Interessante l'attestato di nobiltà che il Doge di GENOVA ha rilasciato, il 12 ago 1697, a Filippo OLDOINI, figlio di GRIMALDI.

Il documento (1), redatto in latino, attesta che il nome di Filippo OLDOINI «...*nomen mag. Philippi Oldoini filij legitimi et naturalis Grimaldi...*» è iscritto nel libro di nobiltà «...*in libro nobilitatis Reipublice nostre...*». In detto libro, prosegue il documento, si fa menzione soltanto «...*in quo quidem libro duntaxat describuntur...*» dei nobili cittadini nei quali risiede «...*penes quos residet cura gubernum et administratio eiusdem Reipublice nostre...*» e che, nel rispetto delle leggi, possono essere eletti «...*eliguntur pro tempore Dux, Gubernatores, et Procuratores...*» per cui ipsum M.Philippum sarà considerato «...*tractari ab omnibus, et reputari pro nobili Reipublice nostre...*» e godrà «...*omnibus honoribus, dignitatibus, preeminentis, immunitatibus...*» cui egli ha diritto, sia «...*tam in Dominio nostro quam in qualibet alia mundi parte...*».

Dato a GENOVA, nel «... *nro legali Palatio, ...die 12 augusti 1697.*». L'atto é sottoscritto (illeggibile) e reca il sigillo della città.

*Spunti per l'approfondimento.*

Il Marchese Vittorio SPRETI, nella Sua conosciutissima opera, menziona la famiglia OLDOINI ( o OLDOINO) e la articola in tre rami che Egli definisce (2) principali : quello di Francesco Antonio, quello di Giovanni Battista, quello di Grimaldo.

Pare lecito riferirsi a quest'ultimo: sia per il «*cognome*» GRIMALDO sia per il

ripetersi, di generazione in generazione, del «*nome di battesimo*» Filippo. Esso, infatti, é tanto il nome che compare nell'attestato di nobiltà quanto il nome di battesimo del padre di Virginia OLDOINI, Contessa di CASTIGLIONE. Le note dello SPRETI, peraltro, iniziano dal 1761, con GRIMALDO, marito di Elena COCCHI, per giungere a Filippo (n. a LA SPEZIA 1817, ivi 1887 - sposato ad Isabella LAMPORECCHIA), il padre, appunto, di Virginia. Sarebbe interessante trovare elementi di prova certa in ordine al documento, oltreché di giunzione tra le due date: 1697...1761.

**Paolo ORSINI**

(1) *Archivio di Stato di TORINO, Corte, Archivi privati.*

(2) SPRETI V. e collab., *Enciclopedia Storico-Nobiliare-Italiana, vol.IV, p.889.*

Edizione **VIVANT** fuori commercio

### **Le Armi Gentilizie Piemontesi da // Patriziato Subalpino di Antonio Manno"**

a cura di Angelo Scordo.

L'allegato cd riporta tutta l'opera del Manno.

Per i Soci **vivant**, si chiede un rimborso di lire 100.000 (52 euro).  
**Rivolgersi in Segreteria.**

La prossima riunione **VIVANT**, riservata ai soli Soci, sarà

**XXXXXXXXXXXX 2002 alle ore 21.15**

ospiti di

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX**

XX

Il nostro socio

**Franz, Graf zu Stolberg-Stolberg**

parlerà su

**"La Nobiltà germanica – passato e presente"**

**MARTEDÌ 26 MARZO ALLE ORE 21.00**

presso il Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

Via Toselli 1 (zona pedonale della Crocetta) Torino **VITTORIANI** con l'  
**Associazione Amici dell'Arte e dell'Antiquariato**  
presenta la conferenza

***Pietro Piffetti mobiliere di Sua Maestà, nella  
Pentecoste di San Filippo***

a cura di

**Anna Cremonte Pastorello di Cornour**

Ingresso libero